

**ALLEGATO "A" N. 19315 REPERTORIO N. 7760 RACCOLTA  
STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1.1 La Società è denominata:

**“Ayming Italia S.r.l. Società Benefit”  
in forma abbreviata  
“Ayming Italia Srl SB”**

1.2 In tutti gli atti e la corrispondenza della Società la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del capitale sociale, precisandone la parte versata, e dovrà essere indicato se la società è unipersonale e se è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

**Articolo 2**

**Oggetto**

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, le seguenti attività:

- prestazione di servizi di consulenza, esclusa ogni attività professionale riservata, aventi ad oggetto la riduzione generale dei costi ed il miglioramento del rendimento aziendale e l'amministrazione gestione ed organizzazione aziendale;
- valutazione, progettazione, sviluppo ed elaborazione di sistemi informatici.

In qualità di Società Benefit, la società intende inoltre perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, la società persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- divulgare il modello B Corp e la forma societaria Benefit Corporation intesi come forza rigeneratrice per la società e per il pianeta;
- contribuire alla trasformazione e alla crescita di un sistema economico sostenibile e più stabile mediante azioni ad alto impatto positivo sulle persone e sull'ambiente per massimizzare la creazione di valore a lungo termine.

La Società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

3.1 La Società ha sede nel comune di Milano all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro indirizzo nel Comune indicato nel paragrafo che precede a seguito di semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.3 La Società ha facoltà di istituire e chiudere sedi secondarie, agenzie e depositi sia in Italia che all'estero.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con decisione dei soci assunta ai sensi di legge e del presente Statuto.

### **Articolo 5**

#### **Capitale**

5.1 Il capitale sociale è di euro 20.000,00.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento ovvero a titolo gratuito in forza di decisione dei soci ovvero dell'organo amministrativo. Tranne nel caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2482 - ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetterà ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile e dell'articolo 9 del presente Statuto.

5.3 La facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale è soggetta alle seguenti modalità e limitazioni:

-la facoltà può essere esercitata, qualora l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione, con una decisione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero, qualora l'organo amministrativo sia costruito da un organo pluripersonale di natura non collegiale, da una decisione congiunta di tutti i membri di tale organo; la facoltà è esclusa in caso di amministratore unico;

-la facoltà non può essere esercitata più di due volte nello stesso esercizio e ciascun aumento non può essere superiore al valore nominale del capitale sottoscritto alla data in cui viene esercitata la facoltà;

-non può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle quote possedute dagli stessi né potranno essere attribuite ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti;

-la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da notaio ed iscritto a norma dell'articolo 2436 codice civile.

-La facoltà può essere esercitata una o più volte entro comunque il termine ultimo del 31 dicembre 2008.

5.4 La deliberazione di aumento di capitale potrà stabilire che

oggetto del conferimento sia qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, inclusi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso, il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria ovvero ancora dal versamento di una somma di denaro a titolo di cauzione con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In mancanza di indicazione nella deliberazione di aumento di capitale, i conferimenti devono farsi per denaro.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **Articolo 6**

### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali e dovrà altresì comprendere il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

## **Articolo 7**

### **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

7.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" rientrano (ed il diritto di prelazione previsto dal presente articolo si applica a) i casi di costituzione di pegno od usufrutto sulle partecipazioni.

7.1.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

a) di altri soci;

b) di società controllanti, controllate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia;

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.3 In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni diverso da quelli previsti all'articolo 7.2, viene riservato il diritto di prelazione agli altri soci secondo le modalità di seguito indicate.

Il socio (il "Socio Alienante") che intende trasferire la propria partecipazione deve comunicare agli altri soci (i "Soci Non Alienanti") e all'organo amministrativo della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite corriere, tutti i termini e le condizioni del proposto trasferimento della propria quota nel capitale della Società (la "Comunicazione di Trasferimento"), inclusi - ma senza limitazione - (i) il nome e l'indirizzo del beneficiario del trasferimento, (ii) l'ammontare del corrispettivo, se previsto, da pagare per il trasferimento della partecipazione, indicando se tale corrispettivo sia per contanti o in natura, e (iii) la conferma per iscritto da parte del beneficiario del trasferimento che l'offerta da lui fatta al Socio Alienante è un'offerta in buona fede e che egli ha o avrà, entro 30 gg. dalla data dell'offerta medesima, risorse finanziarie - o della medesima natura della contropartita offerta al Socio Alienante - sufficienti ad acquistare la partecipazione di proprietà del Socio Alienante.

Per l'esercizio della prelazione, i Soci Non Alienanti dovranno inviare una comunicazione scritta a mezzo fax o lettera raccomandata al Socio Alienante ed all'organo amministrativo della Società entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento. La comunicazione di esercizio dovrà chiaramente indicare l'intenzione dei Soci Non Alienanti di esercitare il diritto di prelazione su tutta, e non meno di tutta, la partecipazione indicata nella Comunicazione di Trasferimento alle stesse condizioni di prezzo indicate in detta Comunicazione ovvero, laddove non sia possibile indicare il prezzo, ad un valore della partecipazione determinata sulla base del valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. In caso di disaccordo sul valore del patrimonio netto questo sarà determinato da un arbitratore in conformità ai suddetti criteri di valutazione e alle modalità di nomina previste nel successivo articolo 11.1. Nel caso in cui più Soci Non Alienanti esercitino il diritto di prelazione, ciascuno di essi avrà il diritto di acquistare una percentuale della partecipazione indicata nella Comunicazione di Trasferimento

proporzionale alle partecipazioni detenute nella Società dai Soci Non Alienanti che abbiano validamente esercitato il diritto di prelazione. Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato, il Socio Alienante sarà legittimato a trasferire la partecipazione solo se il trasferimento della stessa avviene secondo gli stessi termini e condizioni contenuti nella Comunicazione di Trasferimento ed è debitamente registrato nel libro soci della Società entro 15 giorni lavorativi dal compimento della procedura indicata nel presente articolo 7.3. È convenuto che, qualora il trasferimento della partecipazione non avvenga entro il suddetto termine di 15 giorni, il Socio Alienante dovrà inviare ai Soci Non Alienanti una nuova Comunicazione di Trasferimento, e le disposizioni di cui al presente articolo 7.3 si applicheranno mutatis mutandis.

Alla procedura sopra esposta potrà derogarsi, per singola operazione di trasferimento o conferimento, con il consenso scritto di tutti i soci.

## **Articolo 8**

### **Morte del socio**

In caso di morte di uno dei soci, ai soci superstiti è attribuito il diritto di acquistare, anche parzialmente, dagli eredi e dai legatari del socio defunto, la quota appartenente a quest'ultimo sulla base del valore determinato a norma dell'articolo 11 che segue.

Il diritto di acquisto previsto nel presente articolo potrà essere esercitato, secondo le modalità previste nell'articolo 7 che precede, mutatis mutandis.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'evento che dà luogo all'esercizio

del diritto di recesso.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .

### **Articolo 10**

#### **Esclusione**

Non sono previste ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

### **Articolo 11**

#### **Liquidazione delle partecipazioni**

11.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 che precede, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci o del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al giorno di dichiarazione del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2 ovvero, nel caso previsto dall'articolo 8 che precede, al giorno del decesso del socio.

In caso di disaccordo del socio receduto ovvero dei successori del socio defunto, la valutazione del patrimonio sociale sul valore determinato dall'organo amministrativo, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo in misura corrispondente il capitale sociale ex art. 2482 c.c.. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

### **Articolo 12**

#### **Decisioni dei soci**

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la riduzione del capitale per perdite;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

### **Articolo 13**

#### **Diritto di voto**

13.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

13.2 Il diritto di voto è attribuito ai soci in misura proporzionale alla partecipazione.

13.3 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

### **Articolo 14**

#### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

14.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 15, le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori ovvero di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere trasmessa a ciascun socio e, per conoscenza, a ciascun componente dell'organo amministrativo e, se nominati, del collegio sindacale e del revisore. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Nella proposta dovrà essere inoltre indicato l'indirizzo postale (coincidente con la sede sociale), il numero di telefax ovvero l'indirizzo di posta elettronica a cui dovranno essere indirizzate le risposte dei soci.

Entro dieci giorni dalla ricezione della proposta, i soci trasmetteranno presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 8 e non superiore a giorni 30.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancata trasmissione della risposta presso la sede sociale entro il termine suddetto equivale ad un diniego.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, qualora ciò sia richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società in allegato al libro delle decisioni dei soci.

La decisione si intenderà adottata qualora approvata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale salvo quanto disposto dall'articolo 19.2 che segue.

14.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Si intende come data di adozione della decisione la data in cui è scaduto il termine per la ricezione delle risposte dei soci ovvero la data, se anteriore, in cui sia stata ricevuta la risposta dell'ultimo socio.

14.4 Ai fini del presente articolo, le trasmissioni della proposta o delle risposte potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. L'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio del voto e del loro indirizzo è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci.

## **Articolo 15**

### **Assemblea**

15.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12.2 lettere d), e), f) e g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (anche nel corso della procedura di cui all'articolo 14 che precede e comunque prima della scadenza del termine per la ricezione delle risposte), le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

15.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

15.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (incluso il fax e la posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in

prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

15.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione assembleare e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Verranno considerati a tutti gli effetti informati della riunione seppur non presenti gli amministratori e, se nominati, i sindaci, per i quali risulti documentalmente provata la ricezione al loro indirizzo risultante dai libri sociali della notizia dell'intenzione di riunirsi in forma totalitaria, inviata almeno ventiquattro ore prima con qualsiasi sistema di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (incluso il fax e la posta elettronica) ovvero che abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che i medesimi sono informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti stessi. Il documento di ricezione ovvero la dichiarazione scritta dovranno essere conservate agli atti della società.

#### **Articolo 16**

##### **Svolgimento dell'assemblea**

16.1 L'assemblea è presieduta, se non diversamente deliberato dall'assemblea medesima, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di organo pluripersonale, dal più anziano degli amministratori.

16.2 Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

16.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 15.4) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

### **Articolo 17**

#### **Deleghe**

17.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

17.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

17.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

### **Articolo 18**

#### **Verbale dell'assemblea**

18.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

18.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 16.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 19**

#### **Quorum costitutivi e deliberativi**

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 12.2 lettere d), e), f) e g) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

19.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

19.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

19.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

19.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

## **Articolo 20**

### **Organo Amministrativo**

20.1 La società è amministrata, alternativamente su decisione dei soci in sede della nomina, da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti come determinerà la decisione dei soci ovvero ancora da un organo pluripersonale di natura non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal quinto comma dell'articolo 2475 codice civile. Gli amministratori possono essere anche non soci.

20.2 Gli amministratori restano in carica per la durata fissata all'atto della loro nomina, e scadono, salvo revoca, alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica da parte dei soci. Gli amministratori sono rieleggibili.

20.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore gli altri provvedono a sostituirlo; l'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare, per qualsiasi ragione, due o più amministratori, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Parimenti, nel caso sia nominato un organo pluripersonale, se per qualsiasi causa viene a mancare anche un solo amministratore, tutti gli altri amministratori si intenderanno dimissionari e dovrà immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel periodo precedente alla nomina del nuovo organo amministrativo, gli amministratori dimissionari potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

20.4 Ai fini del presente statuto, per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione oppure l'organo pluripersonale di natura non collegiale.

## **Articolo 21**

### **Consiglio di amministrazione**

21.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

21.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.3 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e, per conoscenza, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto

della decisione nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 8 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 2 e non superiore a giorni 30. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Si applica alla presente procedura, in quanto compatibile, l'articolo 14 che precede.

21.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal Presidente o da altra persona designata dal Consiglio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

21.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

## **Articolo 22**

### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

22.1 In caso di richiesta di due amministratori ovvero nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

22.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

22.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (inclusi il fax e la posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

22.4 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

22.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

22.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

### **Articolo 23**

#### **Poteri dell'organo amministrativo**

23.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della società ad eccezione di quanto sia riservato per legge o per Statuto all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

23.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti (incluso il Presidente), anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

23.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

### **Articolo 24**

#### **Rappresentanza**

24.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

24.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione; essa spetta anche ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

24.3 In caso di nomina di organo pluripersonale, la rappresentanza generale spetta a ciascun amministratore secondo le modalità e con le limitazioni stabilite nella deliberazione di nomina.

24.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **Articolo 25**

#### **Compensi degli amministratori**

25.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

25.2 All'atto della nomina ovvero con delibera adottata annualmente, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori, anche in misura

diversa tra loro, un compenso in misura fissa o variabile nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci potranno altresì deliberare un importo complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli che rivestono cariche particolari, il quale sarà poi ripartito tra gli amministratori in base ad una delibera da loro adottata sentito, ove nominato, il collegio sindacale.

25.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina sentito, ove nominato, il collegio sindacale.

## **Articolo 26**

### **Organo di controllo**

**26.1** Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

26.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio.

26.3 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le S.P.A.

## **Articolo 27**

### **Composizione e durata del collegio sindacale**

27.1 Qualora nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

27.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro.

27.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili o all'albo degli avvocati, ovvero tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.

27.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

27.5 I sindaci sono rieleggibili.

27.6 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino

alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

## **Articolo 28**

### **Competenze e doveri del collegio sindacale**

28.1 Il collegio sindacale, se nominato, ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis codice civile e, consentendo la legge, esercita il controllo contabile sulla Società.

28.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma codice civile.

28.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

28.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

28.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio/videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 22 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

## **Articolo 29**

### **Revisione legale dei conti.**

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero all'organo di controllo ove consentito dalla legge.

La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà conforme alle previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di appartenenza o, in mancanza, sarà deliberata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Nei casi previsti dal D.lgs 39/2010 la revisione legale dei conti deve essere attribuita al revisore piuttosto che ad una società di revisione.

## **Articolo 30**

### **Bilancio e utili**

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio sociale, l'organo amministrativo redige a norma di legge il bilancio. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale. L'organo amministrativo darà conto delle suddette ragioni nella relazione sulla gestione.

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

30.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui

sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

### **Articolo 30 bis**

Disposizioni sulle Società Benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

### **Articolo 31**

#### **Scioglimento e liquidazione**

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

31.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetti la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

### **Articolo 32**

#### **Clausola compromissoria**

32.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite alla Camera Arbitrale e di Conciliazione istituita presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

La Camera arbitrale di cui sopra giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 5/2003 e successive integrazioni e modifiche.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

### **Articolo 33**

#### **Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

F.to Giovanni Grillo

F.to Anna Napoli - sigillo